Dispositivo

1) Avendo omesso, in primo luogo, di elaborare e di rendere operativi programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali interne conformemente all'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in secondo luogo, di presentare relazioni sintetiche sui programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali interne, conformemente all'art. 15, n. 2, di tale direttiva, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 8 e 15 della suddetta direttiva.

2) La Repubblica di Malta è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione / Austria

(causa C-433/09)

«Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — IVA — Base imponibile — Imposta gravante sulla fornitura di autoveicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato, in funzione del loro valore e del loro consumo medio — "Normverbrauchsabgabe"»

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Base imponibile (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 78) (v. punti 33-35, 38-39, 43, 46)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 78 e 79 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 347, pag. 1) — Vendita di un autoveicolo — Inclusione nella base imponibile di una tassa gravante sulla fornitura di veicoli non ancora immatricolati nello Stato membro interessato in funzione del loro valore e del loro consumo medio («Normverbrauchsabgabe»).

Dispositivo

1) Includendo l'imposta sul consumo normale («Normverbrauchsabgabe») nel calcolo della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto riscossa in Austria al momento della fornitura di un autoveicolo, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 78 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) La Commissione europea e la Repubblica d'Austria sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 22 dicembre 2010 — Commissione / Repubblica ceca

(causa C-276/10)

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2006/118/CE — Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento — Omessa trasposizione entro il termine impartito»